

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 803
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/03/2023 REGISTRATO IL 11/04/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000803

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91033690248 I CANTORI DI MAROSTICA - ASSOCIA
ID. TELEMATICO: T5G23L000803000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91033690248

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MAZZERACCA - VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO

3 803 11/04/2023

0,00 **T5G23L000803000SJ**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5G

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "I CANTORI DI MAROSTICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "I CANTORI DI MAROSTICA APS" in forma di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'Associazione ha sede legale a Marostica (VI) in via Carmini n. 6 e codice fiscale 91033690248.
4. L'Associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale, culturale e creativo degli associati e della collettività: in particolare essa nasce come incontro di persone che di comune accordo mettono in rete le loro conoscenze e competenze al fine di promuovere attività culturali, formative, artistiche, ricreative e di crescita personale contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità.
2. Le aree di attività ove l'Associazione intende operare in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al menzionato art. 5;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere iniziative di promozione culturale e sociale quali: promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale inteso in tutte le sue forme, quali il canto popolare, folkloristico, polifonico a cappella ed accompagnato, da camera, a voci pari, maschili e femminili; eseguire, anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il proprio repertorio; promuovere contatti e scambi culturali nonché prestazioni concertistiche con altre corali e/o orchestre, sia italiane che straniere, o anche altri musicisti e/o artisti; aderire ad Associazioni ed Albi di corali regionali,

nazionali ed internazionali; valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso l'organizzazione di concerti, manifestazioni, concorsi, rassegne e ogni esibizione musicale e spettacolistica in genere, in via autonoma e con il concorso di enti ed istituzioni presenti sul territorio stesso; promuovere il canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale; sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati, attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione ed aggiornamento; stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra gli associati, anche attraverso l'organizzazione di attività artistiche e/o ricreative; organizzare convegni, seminari di studi e congressi nel campo della musica di ogni genere e delle diverse discipline artistiche; organizzare e promuovere corsi di canto corale per adulti, bambini, portatori di handicap, alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo; produrre materiale discografico (cd, musicassette e/o altri supporti tecnologicamente idonei), nonché pubblicazioni, articoli inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione e quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

L'Associazione potrà operare, anche attraverso la gestione di spazi chiusi e all'aperto, al fine di promuovere il perseguimento degli scopi sociali. Fermo restando quanto sopra, l'Associazione potrà curare la raccolta e diffusione di materiali culturali e divulgativi, la redazione e l'edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio, di diffusione ed approfondimento riguardanti il proprio oggetto sociale.

3. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, attuare qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Non sono ammessi tra gli associati enti, società o comunque soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea

se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsti. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo. L'Organo di Revisione rappresenta un soggetto esterno all'ente che dovrà essere nominato nei casi di legge.

ART. 11 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'Assemblea degli associati. Entro il Consiglio Direttivo deve essere individuato in sede di nomina da parte dell'Assemblea degli associati: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti al medesimo incarico per n. 4 mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'Associazione, predisporre il programma delle attività dell'Associazione e lo realizza sotto l'aspetto organizzativo; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; predisporre il regolamento per l'attività associativa; disciplina l'ammissione degli associati; delibera le quote associative annue; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

9. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, la corretta tenuta dei libri sociali e la comunicazione verso l'esterno mentre il Tesoriere cura la corretta gestione contabile dell'ente; quest'ultimo può essere delegato dal Consiglio Direttivo a operare sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione congiuntamente al Presidente e al Vicepresidente. Le due funzioni possono essere attribuite anche al medesimo soggetto.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In caso di particolare urgenza ed eccezionalità, e laddove risulti impossibile la riunione del Consiglio Direttivo in tempo utile, può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più presto.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runts, oltre all'autorizzazione della Commissione europea, si considerano pienamente applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e della Legge 398/91.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'Associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

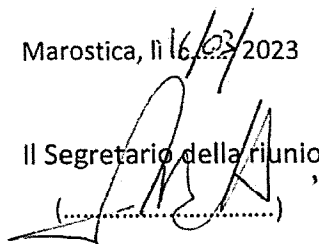
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

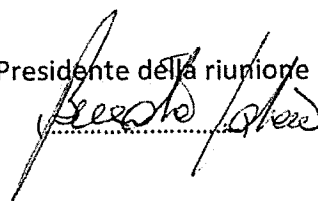
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Marostica, lì 16/03/2023

Il Segretario della riunione



Il Presidente della riunione





ASSOCIAZIONE I CANTORI DI MAROSTICA APS

Sede: Via Carmini, 6 - 36063 Marostica (VI)

C.F.: 91033690248

Affiliata: ASAC Veneto

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

n. 2/2023 della raccolta dei Verbali delle Assemblee

A seguito di regolare convocazione, il giorno 16 marzo 2023 alle ore 21.00 nella sede sociale presso l'Oratorio dei Carmini in Marostica, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "I Cantori di Marostica APS"

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell'Associazione Busato Valerio il quale, verificate le presenze e raccolte le firme, constata la presenza di n. 28 associati nelle persone di Ambrosi Pasquina, Caron Chiara Caterina, Cavion Elda, Guderzo Luisella, Perin Catia, Zolin Silvia, Bressan Monica, Mari Tiziana, Mizzi Antonella, Orsato Paola, Scalabrin Marta, Berton Paolo, Bizzotto Angelo Delfino, Cortese Paolo, Costa Giuseppe, Costenaro Giampietro, Parocco Aldo, Picco Garibaldino, Stefani Adriano, Banzato Giovanni, Baron Giovanni, Bassetto Alessandro, Berton Albano, Busato Valerio, Mianzan Giampietro, Morlin Francesco, Reffo Jean Serge, Geremia Michele, di cui n. 7 portatori di delega, per un totale di n. 35 tra presenti e deleghe. Gli associati Cortese Paolo e Stefani Adriano, bensì presenti, non hanno diritto di voto perché iscritti nel libro degli associati da meno di 3 mesi.

Pertanto, risultando n. 33 aventi diritto di voto, tra presenti e deleghe, su un totale di n. 40 associati, il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare in sessione straordinaria.

Su proposta del Presidente viene nominato Segretario dell'assemblea Bizzotto Angelo Delfino, che accetta.

Il Presidente apre pertanto la riunione per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1- Discussione ed approvazione nuovo statuto

Il Presidente espone brevemente le ragioni che hanno determinato la necessità di dotare la nostra Associazione di un nuovo statuto, rispondente al nuovo Codice del Terzo Settore il quale, dopo proroghe e rinvii, ha reso necessaria l'adozione di precise regole statutarie al fine di poter ottenere l'iscrizione al R.U.N.T.S., Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; l'attuale statuto, in vigore dal 2019, non era infatti perfettamente allineato ai dettami normativi.

Su invito del Presidente, il Segretario dell'assemblea procede alla lettura integrale del nuovo statuto proposto, soffermandosi e fornendo, entrambi, i chiarimenti sui punti salienti del nuovo statuto.

Al termine dell'esposizione il Presidente sottolinea la necessità di garantire la permanenza in Consiglio Direttivo di Geremia Michele e Bassetto Alessandro, rispettivamente Direttore Artistico/Maestro del Coro e Tesoriere/Segretario, componenti dell'attuale Consiglio Direttivo per i quali è prevista la durata del mandato in 4 anni anziché in 3 anni, motivo per cui il loro mandato terminerà nel 2024. Pertanto, alla scadenza del loro mandato si dovrà provvedere con l'elezione dei due componenti del Consiglio Direttivo mancanti che rimarranno poi in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo nel 2026.

Esaurita l'esposizione, il Presidente apre alla discussione cui seguono alcuni interventi e quesiti ai quali vengono fornite esaurienti risposte.

Al termine il Presidente mette ai voti il punto all'ordine del giorno, cui segue votazione per alzata di mano con n. 32 voti favorevoli, nessuno voto contrario e n. 1 astenuto.

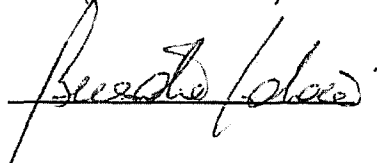
L'assemblea pertanto delibera quanto segue:

- 1- approva il nuovo statuto composto da n. 30 articoli distribuiti in 7 pagine (che si allega)
- 2- di incaricare il Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel Runts – sezione APS e alla registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate;
- 3- di autorizzare l'organo amministrativo ad apportare allo stesso statuto eventuali modifiche minori che si dovessero eventualmente rendere necessarie qualora richieste dall'ufficio del Runts per procedere con l'iscrizione nel Registro;
- 4- di rivolgersi allo studio commercialista del dott. Enrico Savio di Romano d'Ezzelino (VI) al fine di ricevere assistenza professionale per le pratiche di registrazione degli atti in Agenzia Entrate e di iscrizione al Runts;
- 5- di mantenere in Consiglio Direttivo le persone di Geremia Michele e Bassetto Alessandro, rispettivamente Direttore Artistico/Maestro del Coro e Tesoriere/Segretario, componenti dell'attuale organo amministrativo e per i quali è prevista la durata del mandato in 4 anni anziché in 3 anni, fino alla naturale scadenza del loro mandato nel 2024. Alla scadenza del loro mandato si provvederà con l'elezione dei due componenti del Consiglio Direttivo mancanti che rimarranno poi in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo nel 2026.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesto da altri la parola, il Presidente alle ore 22,10 dichiara conclusa la riunione.

Il Presidente

(Valerio Busato)



Il Segretario

(A. Delfino/Bizzotto)

